



**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 69 del 21/09/2017**

---

**OGGETTO:** Fabbisogno triennale del personale 2017/2019. Piano Annuale 2017. Aggiornamento

---

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 19:00:00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO		X
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE	X	
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.lgs 267/2000 e dal D.Lgs 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 29 del 13.10.2016 del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 presentato dalla Giunta Comunale e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

**Atteso** che con determinazioni del responsabile dell'Area Finanziaria Personale e Tributi:

- n. 214 del 27.03.2017 si è disposto il collocamento a riposo di un dipendente con decorrenza 01.09.2017;
- n. 514 del 02.08.2017 si è disposto il collocamento a riposo di un dipendente con decorrenza 01.02.2018;

**Visti:**

- l'art. 16 della L.183/2011 che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs.198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

**Richiamate** le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 85 del 08.09.2016 di approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018: art.48 D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".
- n. 136 del 22.12.2016 di Ricognizione annuale delle eventuali eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- n. 137 del 22.12.2016 di approvazione del Programma triennale del fabbisogno del Personale Triennio 2017/2019 e del Piano Annuale delle assunzioni 2017, il quale prevede:

ANNO 2017:

- utilizzo congiunto, nella misura del 50%, del dipendete inquadrato nella Categoria A assegnato al Servizio Tecnico e Patrimonio con profilo professionale di Operatore tecnico verso il Servizio Amministrativo AA.GG. e Vigilanza, con assegnazione di funzioni di Commesso nel rispetto della declaratoria prevista per la Categoria A dal CCNL del 31.03.1999;
- assunzione durante l'anno di n. 1 istruttore amministrativo – Categoria "C" a tempo indeterminato e part time 66,66% a valere sulle cessazioni anno 2016 da destinare al Servizio Amministrativo;
- collaborazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di un Istruttore direttivo Categoria "D" per 12 ore settimanali a valere sui risparmi derivanti dalle aspettative in corso;

ANNO 2018: Non è prevista alcuna assunzione;

ANNO 2019: Non è prevista alcuna assunzione;

- n. 47 del 22.06.2017 con la quale sono stati dettati indirizzi in merito:
  - o alla Riorganizzazione interna del personale assegnato all'Area Amministrativa AA.GG. e Vigilanza, al fine di garantire la prosecuzione delle attività amministrative attribuite all'Area e in particolar modo al servizio segreteria, a seguito del collocamento a riposo della dipendente assegnata a tale servizio.
  - o all'avvio delle procedura di mobilità volontaria esplorativa al fine di reperire un agente di polizia municipale, nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 30 e 34bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione della rettifica al programma triennale del fabbisogno del personale;

**Rilevato che:**

- con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa AA.GG. e Vigilanza n. 573 del 31.08.2017 è stata disposta la mobilità interna di un Agente di polizia municipale, con contestuale modifica del profilo professionale a Istruttore amministrativo destinato al servizio di segreteria dell'ente, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi vigente;

- con determinazione del responsabile dell'Area Finanziaria Personale e Tributi n. 409 del 26.06.2017 è stata avviata la procedura di mobilità volontaria esterna, meramente esplorativa, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, e contestualmente si è proceduto all'invio della richiesta ai sensi dell'art. 34bis del D.Lgs 165/2001, le quali si sono concluse con esito negativo;

**Ricordato** che nel corso dell'annualità 2016 è stata avviata una procedura di selezione per l'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali), con decorrenza assunzione dal 29.12.2016 e assegnazione all'Area Socio Culturale;

**Preso atto che** l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2016;

**Considerato** inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (triennio statico);

**Rilevato** a tal fine che il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013 è pari a €. 548.536,37 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per l'anno 2016 è stata di € 501.366,99 e in sede previsionale la spesa di personale per il 2017 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto alla media 2011-2013, su un valore stimato di € 542.608,68;

**Visto** l'art. 3 del D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014 come modificato dall'art. 4 comma 3 D.L. 78/2015 convertito dalla Legge 125/2015 comma 5 il quale recita "omissis.....dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti: " è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente...omissis";

**Precisato** che le facoltà assunzionali utilizzabili nel corso dell'anno 2017 sono quelle relative al triennio 2014-2016 derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nel triennio 2013-2015 (triennio dinamico)

**Considerato** che questo Comune ha, alla data odierna, residui sulle facoltà assunzionali per il triennio 2014/2016 derivanti da cessazioni riferite al periodo 2013/2015, relativamente alla cessazione di un B1 giuridico pari a uno spazio assunzionale di € 26.471,28;

**Richiamata** in merito la deliberazione della Corte di Conti Regione Lombardia n. 23/2017/PAR, con la quale viene ricostruito il quadro normativo vigente ed evidenziato che la programmazione delle assunzioni deve rispettare oltre il quadro normativo vigente la percentuale valida per l'anno medesimo calcolata sugli spazi assunzionali riferiti al triennio precedente;

**Rilevato** che gli incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano quali nuove assunzioni, ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio (Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Parere n. 8/2012 - Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, Parere n. 198/2011 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Parere n. 462/2012 Corte dei Conti Lombardi – Sezione Regionale di Controllo, Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n. 20/2014 Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo)

**Constatato** che:

- al fine di conseguire un'articolazione del part-time meglio rispondente alle attuali esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi sociali e per aumentare le prestazioni lavorative della dipendente interessata, anche in relazione al crescente aumento delle incombenze che fanno capo ai servizi sociali si ritiene necessario incrementare le ore settimanali all'Istruttore amministrativo;
- al fine di supportare l'Area finanziaria personale e tributi, in considerazione dell'evoluzione che tale settore si trova a gestire in materia di armonizzazione contabile e al conseguente aumento degli adempimenti di rilevante complessità, si ritiene necessario procedere con l'assunzione di un Istruttore amministrativo a tempo indeterminato e part time;
- al fine di garantire la piena efficienza del servizio di vigilanza, attualmente composta di una sola risorsa umana, si ritiene necessario procedere con l'assunzione di un Agente di polizia locale Cat C1 a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 2018;
- al fine di supportare l'Area tecnica e patrimonio, in considerazione del crescente aumento delle incombenze che fanno capo al servizio dovute all'incremento del carico in virtù dell'accorpamento delle due aree disposto nel corso del 2013, si ritiene necessario procedere con l'assunzione di un Istruttore amministrativo tecnico Cat. C1 a tempo indeterminato e part time, con decorrenza 2019;

**Tenuto** conto delle esigenze organizzative dell'Ente in materia di personale;

**Ravvisata**, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il Triennio 2017/2019 e Piano annuale delle assunzioni anno 2017 garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spesa del personale e con il quadro normativo vigente;

**Visto** il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. ii.;

**Visto** il D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 225/2015 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **PROPONE**

**Di** prendere atto:

- della cessazione della dipendente assegnata al servizio segreteria con decorrenza 01.09.2017;
- della cessazione del dipendente assegnato al servizio tecnico con decorrenza 01.02.2018;
- della definizione della procedura di mobilità interna di un Istruttore (agente) di polizia municipale con contestuale modifica del profilo professionale a Istruttore amministrativo destinato al servizio di segreteria dell'ente;
- dell'esito negativo della procedura di mobilità volontaria esplorativa, attivata ai sensi dell'art. 30 D.lgs 165/2001 e della procedura attivata ai sensi dell'art. 34bis del D.lgs 165/2001;

**Di** aggiornare il fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 come di seguito indicato:

### **Anno 2017**

Modifica dell'orario di lavoro all'Istruttore amministrativo assunto con determinazione n. 848 del 12.12.2016 a tempo indeterminato parziale e da 24 ore a 33 ore settimanali con decorrenza dal 29.12.2017 assegnato all'Area Socio Culturale;

Assunzione di un Istruttore amministrativo Cat. C1 a tempo parziale e indeterminato mediante scorrimento di graduatoria vigente per il medesimo profilo professionale entro il 31.12.2017;

### **Anno 2018**

Assunzione di un Istruttore (agente) di polizia municipale Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato mediante stipula convenzione tra enti per l'utilizzo di graduatoria vigente;

### **Anno 2019**

Assunzione di un Istruttore amministrativo tecnico Cat. C1 a tempo parziale e indeterminato

**Di** demandare al Responsabile dell'ufficio personale l'avvio delle procedure di cui al presente atto;

**Di** trasmettere il presente atto alla R.S.U. Aziendale ed alle OO.SS.

**Di** dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di avviare le procedure al fine di rispettare le tempistiche di assunzione.

## **LA GIUNTA**

**Vista** ed esaminata la proposta sopra riportata;

**Acquisiti** i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

- di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area finanziaria;

**Con** votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

## **IN CONFORMITÀ DELIBERA**

**Con** separata votazione favorevole unanime **dichiara** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI PABILLONIS

---

Oggetto proposta di delibera:

**Fabbisogno triennale del personale 2017/2019. Piano Annuale 2017. Aggiornamento**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Pabillonis, 07.09.2017

IL RESPONSABILE

Anna Maria FANARI

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Pabillonis, 07.09.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Anna Maria FANARI



**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 69 del 21/09/2017**

OGGETTO:

**Fabbisogno triennale del personale 2017/2019. Piano Annuale 2017. Aggiornamento**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**SANNA RICCARDO**

**FIRMATO**  
**LA SEGRETARIA COMUNALE**  
**DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 69 del 21/09/2017**

OGGETTO:

**Fabbisogno triennale del personale 2017/2019. Piano Annuale 2017. Aggiornamento**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 25/09/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 09/10/2017.

Pabillonis, 25/09/2017

**FIRMATO**  
**LA SEGRETARIA COMUNALE**  
**DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## **Programma Triennale del Fabbisogno del personale - 2017-2019**

Il patrimonio più importante di cui dispone l'Amministrazione è costituito dal capitale Umano: le persone sono una risorsa sempre più fondamentale sia per il raggiungimento degli obiettivi, sia per la gestione dei profondi processi di cambiamento che in questi anni hanno caratterizzato la Pubblica amministrazione.

Da diversi anni, la gestione delle risorse umane, è stata fortemente condizionata da norme che hanno imposto con fermezza vincoli di spesa con conseguente riduzione drastica degli organici.

Le regole che governano la spesa del personale sono essenzialmente regole di contenimento della stessa. Tale sistema di regole è da far risalire alla legge finanziaria del 2007 L. n. 296/2006 che all'art. 1, comma 557 e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto vari limiti alla spesa del personale.

Negli ultimi anni, sono intervenute varie e ripetute modifiche che non ne hanno però alterato l'impianto originario.

Attualmente gli enti locali sono principalmente soggetti alle seguenti limiti:

- quello generale di contenimento della spesa di personale;
- quello sulle possibilità di assunzioni, sia a tempo indeterminato sia con tipologie di lavoro flessibile.
- quello sull'utilizzo della capacità assunzionale anni 2015 e 2016 mobilità;
- quello sull'utilizzo della capacità assunzionale anni 2017/2019 derivanti dalla legge di stabilità anno 2016.

**Premesso** quanto innanzi, la programmazione triennale del personale dell'Ente locale deve mirare ad assicurare un livello ottimale del funzionamento dell'apparato burocratico al fine di garantire servizi efficienti ed efficaci alla collettività.

L'art. 91 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale.

L'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prescrive altresì l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e stabilisce che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i fabbisogni di introduzione di nuove professionalità all'interno dell'Ente.

Il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i agli artt. 30, 34-bis e 35 disciplinano le modalità di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, mentre l'art. 6, commi 4 e 4-bis, del D.Lgs 165/2001, che testualmente così recita:

- comma 4: Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- comma 4-bis: il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

**Inoltre** l'art. 1, comma 368, della legge n. 232 dell'11.12.2016 il quale, modificando l'art. 4, comma 4, del D.L. n. 101 del 31.8.2013, convertito dalla legge n. 125 del 30.10.2013, ha prorogato fino al 31.12.2017 le graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data del 1.9.2013;

I limiti all'assunzione del personale sono rappresentati dall'art. 1, comma 557 e seguenti della Legge n. 296 del 27.12.2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D. Lgs n. 78/2010, il quale stabilisce che *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, ... garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale”* ed al successivo comma 557-quater, della Legge n. 296 del 27.12.2006, come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11.8.2014, si dispone che *“ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

Evidenziato quindi che la programmazione del fabbisogno di personale deve necessariamente realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, tenuto conto dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del

lavoro entro i vincoli di finanza pubblica.

Richiamato, in detto contesto, il vigente, correlato, impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli in materia di personale, in particolare:

- l' art. 1 comma 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater della legge 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 90/2014, convertito dalla legge 114/2014; la legge 208/2015 (stabilità 2016) che: - al comma 228 introduce una nuova percentuale di turn-over, riguardante tanto la Pubblica Amministrazione centrale quanto Regioni ed Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno, bloccando la spesa per le assunzioni al 25% dei risparmi derivati dalle uscite dell'anno precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 : << (...) possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente>>;
- al comma 762 stabilisce che le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi del pareggio del bilancio;
- l'art.1, comma 479, lettera d), della legge n. 232 dell'11.12.2016 è previsto l'innalzamento al 75% della percentuale di cui sopra, a decorrere dall'anno 2018, per i comuni che rispettano le condizioni ivi indicate, normativa tuttavia a cui non si è fatto ricorso nella formulazione del redigendo piano triennale del fabbisogno del personale.

Rilevata la fondamentale novità che l'art. 22 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (Decreto Enti Locali) apporta alla normativa in materia di assunzione disponendo che *“all'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”* innalzando quindi la percentuale ammissibile di turn over per gli enti con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti al 100% per gli anni 2017 e 2018.

Rilevato inoltre che il Comune di Pabillonis

a) ha rispettato il pareggio di bilancio nell' anno 2016 come da relativa comunicazione in sede di monitoraggio semestrale effettuata al Mef agli atti del Dipartimento ed ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del DL 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014 secondo il quale "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" parametro individuato nel triennio fisso 2011-2013 con deliberazione della Corte dei Conti sezioni Autonomie 25/2014.

- ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, Dlgs 198/2006), giusto l'atto deliberativo di Giunta n. 85 del 08.09.2016;

- non presenta situazioni di esubero o di eccedenze di personale come riportato nella Delibera di G. C. n. 136/2016 in riferimento sia alla dotazione organica che alle esigenze funzionali, di conseguenza, non trovano applicazione, per questo Ente sulla base delle risultanze della ricognizione ex art. 6 comma 1 del D.Lgs 165/2001, i vincoli posti dall'art.33 del medesimo D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12.11.2011 n. 183;

- non ha obbligo di procedere alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, in quanto è già in regola con la relativa quota di riserva;

Considerato altresì che l'art. 1, comma 234 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabiliva che *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui, nel corrispondente ambito regionale, è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 11.08.2016 n. 42335, in attuazione della normativa sopra citata, comunicava che per gli enti locali che insistono sul territorio della Regione Sardegna, sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, e nel contempo le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente,*

fermo restando per gli enti locali la possibilità di applicare la disciplina speciale relativa alle assunzioni di personale insegnante ed educativo di cui all'art.17 del D.L. 24.06.2016 n.113.

Considerato pertanto che dopo l'intervento abrogativo operato dall'art.16 del citato D.L.113 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2016, n. 160 (G.U. 194 del 20.08.2016) la vigente disciplina di contenimento della spesa di personale è individuata dal combinato disposto tra il comma 557 ed il comma 557-quater dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 secondo il quale gli enti locali devono assicurare il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 calcolata in applicazione delle modalità fissate con deliberazioni Corte dei conti 21/2014 e 25/2014 nonché dalla circolare Mef 9/2006 computando le singole voci incluse (ad esempio spesa per personale comandato in entrata) ed escluse dall'aggregato della spesa di personale (ad esempio spese per personale appartenente alle categorie protette assunto in adempimento di obblighi di legge, spesa per rinnovi CCNL, quota di spese di personale rimborsate comandato e/o distaccato rimborsate da altri enti);

Richiamato il principio della cd. neutralità finanziaria delle assunzioni di personale mediante procedure di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 recentemente ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Piemonte con deliberazione n.93 del 13.07.2016 secondo il quale tra enti sottoposti a divieti o limitazioni per le assunzioni di personale "la suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente)" come d'altronde simmetricamente non generano capacità assunzionali per l'ente di appartenenza, fermo restando comunque il rispetto dei limiti di contenimento complessivo della spesa del personale;

Vista la deliberazione 54 del 16.5.2016 della Corte dei conti Sardegna ( nello stesso senso Corte dei conti Lombardia con deliberazione 188 del 15.07.,2016) che in relazione all'utilizzo dei residui degli spazi assunzionali del triennio precedente previsto dall'art.3, comma 5, del D.L. n.90/2014 (inserito nell'art.4, comma 3 del d.l. 78/2015) ha stabilito che operativamente la suddetta disciplina determina che " per l'anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013-2015, per cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014) potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e 2013", in presenza del blocco assunzionale sui budget delle cessazioni 2014 previsto per il riassorbimento del personale degli enti di area vasta;

Evidenziato che tutto quanto sopra accertato costituisce condizione necessaria per poter procedere alla programmazione del fabbisogno di personale dipendente, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, nell'esercizio delle funzioni attribuite a questo consesso;

Rilevato che al fine di verificare e controllare il rispetto del contenimento della spesa occorre determinare il valore medio della **spesa del personale nel triennio 2011-2013**, calcolata ai fini del rispetto del comma 557 tenuto conto dei criteri di calcolo indicati nell'art. 14, comma 7 della L. n. 122/2010: € 548.536,37 , che questo dato verrà posto a raffronto con gli elementi di programmazione che saranno appresso enunciati.

Preso atto che questo Ente non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, come certificato nel Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2016, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11.05.2017;

Considerato che anche per l'anno 2016 è stato rispettato il limite di spesa del personale di cui all'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso altresì atto che da una lettura degli atti di programmazione dell'Ente si è reso necessario procedere ad una ricostruzione attenta della spesa del personale al fine di dare contezza anche dei residui assunzionali ed anche alla luce della farraginoso normativa in materia che spesso ha creato non pochi dubbi interpretativi da parte dei responsabili tenuti a darvi attuazione.

Rilevato altresì che per quanto innanzi riportato si è proceduto ad una ricognizione attenta del personale andato in quiescenza nel periodo 2013, 2014, 2015, 2016, oltre le cessazioni intervenute nel corso dell'anno 2017 calcolati secondo la normativa vigente.

Viste le novità introdotte dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, il quale statuisce che "*le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate... adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispetti ordinamenti, previa*

*informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali” valorizzando la funzione strategica del piano triennale dei fabbisogni di personale. Lo stesso art. 6 continua infatti al comma 2 disponendo che “le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance... Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.*

Visto l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, comma 3, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, il quale dispone che “*in sede di definizione del piano di cui al comma 2 (Piano triennale dei fabbisogni di personale) ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art. 6-ter*”.

Viste le indicazioni contenute all’art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, che costituiscono le “*Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*”;

Rilevato altresì:

- che gli incrementi orari dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale non si configurano, sulla base degli univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Parere n. 8/2012 - Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna, Parere n. 198/2011 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Parere n. 462/2012 Corte dei Conti Lombardi – Sezione Regionale di Controllo, Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n. 20/2014 Corte dei Conti Campania Sezione Regionale di Controllo) quali nuove assunzioni, ma siano da computare esclusivamente nei limiti previsti per il contenimento della spesa compatibilmente con le disponibilità di bilancio (a differenza di quanto espressamente previsto per le trasformazioni del rapporto a tempo pieno del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale);
- che eventuali progressioni di carriera di cui al vigente art. 52, comma 1bis del D.Lgs. 165/2001 (riserva dei posti agli interni nel limite del 50% di quelli messi a concorso), devono essere considerate nei limiti delle disposizioni in materia di assunzioni in quanto realizzazione di una novazione del rapporto di un dipendente su un ampliamento della dotazione organica ovvero come indicato dalla Corte dei Conti Sezione Campania con deliberazione 182/2015 “ ai fini del turn-over ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, tali operazioni vanno considerate come "cessazioni" per quanto concerne il precedente rapporto contrattuale estinto, mentre l’assunzione con il nuovo contratto potrà essere effettuata solo se saranno presenti, in base alle percentuali di legge, sufficienti spazi finanziari nel budget di legge” ;
- con deliberazione della Corte dei Conti n. 59/2010 - sezioni riunite in sede di controllo, si è affermato il principio secondo il quale i trasferimenti del personale con lo strumento della mobilità esterna anche intercompartimentale tra enti, si profilano in termini di neutralità di spesa e pertanto non configurano nuove assunzioni da finanziare a valere sulle sole facoltà assunzionali disponibili se e solo se intervengono tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando comunque il rispetto dei limiti di contenimento complessivo della spesa del personale;
- che al momento non si evidenziano esigenze temporanee o eccezionali, tantomeno esigenze sostitutive di personale a tempo indeterminato temporaneamente assente, tali da richiedere l’attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato, dando tuttavia atto che all’occorrenza si provvederà con la rimodulazione del presente programma triennale del fabbisogno di personale.

Ritenuto di modificare la precedente programmazione di cui alla deliberazione di Giunta n.137/2016 e ritenuto pertanto prioritario perfezionare le procedure necessarie per dar corso alle assunzioni ivi programmate la cui spesa, come certificato dallo stesso citato atto deliberativo, è contenuta entro i limiti delle facoltà assunzionali residue del triennio 2012-2014, correlate alle economie per cessazioni del personale del triennio 2011-2013 non vincolate alle assunzioni del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Dato atto che la maggiore spesa da sostenere per le unità da assumere è compensata dai risparmi di spesa per le cessazioni per ciascun anno precedente a quello delle assunzioni per cui risulta rispettato il vincolo di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 1 comma 557 della L. 296/2006 come sostituito dall’art. 14 co.7 del D.Lgs 78/2010 con le integrazioni di cui all’art. 1<sup>4</sup>co. 557/quarter della legge 296/2006 introdotto dall’art. 3

comma 5 bis del decreto legge 90/2010 convertito in Legge 114/2014.

Preso atto che:

- per verificare il rispetto del principio sopra enunciato occorre innanzi tutto individuare le economie di spesa che si vengono a determinare per le cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi l'anno precedente, per le quali non si è ad oggi provveduto alla copertura del posto.
- come hanno precisato a suo tempo le Sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 52/2010 (4 e come ribadito da ultimo dalla sezione Lombardia della Corte 18/2013), l'espressione "nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" deve essere intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice (comma 562 legge n. 296/2006), non ancora coperte alla data di riferimento;
- Successivamente, però, l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile";
- dalla verifica effettuata dall'ufficio personale, a prescindere dal calcolo dell'attuale ed integrale disponibilità derivante da tutti i risparmi di spesa verificatisi dal 2007, risultano i seguenti dati del personale cessato nel 2013, nel 2017 e che cesserà nel 2018.

Seguendo le modalità di calcolo indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. con Circolare n. 4607 del 18.10.2010, si è proceduto dunque a calcolare le economie di spesa che derivano dai residui assunzionali anni 2011-2013 per utilizzarle ai fini del calcolo delle percentuali di spesa consentite dal D.L. 90/2014 per nuove assunzioni fino all'anno 2014.

*I dati economici riportati si riferiscono alla spesa tabellare iniziale di accesso alla categoria, calcolata per 13 mensilità e comprensiva degli oneri riflessi.*

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2017				
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
Unità	Profilo Professionale	Cat.	Modalità	Totale spesa stimata
1	Istruttore Amministrativo	C1	Utilizzo graduatoria vigente	€ 26.468,91

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018				
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
Unità	Profilo Professionale	Cat.	Modalità	Totale spesa stimata
1	Istruttore di Vigilanza	C1	Utilizzo graduatoria altro ente	€ 29.409,90

PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2019				
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
Unità	Profilo Professionale	Cat.	Modalità	Totale spesa stimata
1	Istruttore Amministrativo tecnico	C1	Disposizioni D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.	€ 26.468,91

**Il Responsabile del Servizio  
Rag. Fanari Anna Maria**